



N. 103/2023 Reg. Un.

Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.



## Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Lualdi	Presidente e Giudice Delegato
Dott. Maria Elena Ballarini	Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo	Giudice

Vista la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 20.2.2025 e pubblicata il 24.3.2025 al nr. 826/2025 a mezzo della quale veniva disposta, in accoglimento del reclamo proposto, l'omologazione del concordato preventivo proposto da

### **TESSITURA FIBRE ARTIFICIALI A. LAZZATI E C. S.R.L.**

[ P.Iva.05757800965], con sede legale in San Vittore Olona alla via G. Puccini n. 8,

Rilevato che a mezzo della predetta pronuncia la Corte di Appello di Milano , a seguito della intervenuta omologazione del concordato, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio “ .. per gli ulteriori conseguenti adempimenti ... ” ,

Vista la nota depositata in data 10.5.2025 dal Commissario nominato dott. Daniele Zavagnin,

Ritenuta la necessità di fissare le modalità di esecuzione del concordato proposto, ad integrazione del provvedimento di omologazione così' come pronunciato dalla Corte di Appello,

Preso atto della natura del concordato omologato, concordato proposto ai creditori secondo il paradigma della continuità aziendale diretta,

Rilevato come la possibilità di procedere alla soddisfazione della proposta concordataria nei termini temporali e nelle percentuali indicate - da ultimo nella “**Seconda memoria di chiarimenti e modifiche**” depositata dalla debitrice in data 12.6.2024 - si fondano ;

- sui flussi derivanti dalla continuità aziendale per un orizzonte di cinque anni dall'intervenuta omologazione
- sull'impegno di apporto di finanza esterna, residuale e sussidiario, a garanzia dei flussi prospettati
- sulla cessione di beni immobili non strumentali





N. 103/2023 Reg. Un.

Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.

Considerato che le tempistiche di adempimento della proposta concordataria venivano definitivamente rappresentate dalla società debitrice sulla scorta di una “presumibile “data di omologazione del concordato proposto, data originariamente individuata al 30.9.2024 e fatta salva l’ulteriore precisazione da parte dello stesso creditore che “ .... ove tale omologazione dovesse intervenire successivamente alla data stimata, i tempi di pagamento subiranno un uguale e correlato slittamento...”

Considerato pertanto che in ragione della data pubblicazione della sentenza di omologazione - marzo 2025 - le tempistiche di pagamento così’ come originariamente fissate dalla proposta ( e non scontando alcuna sospensione feriale dei termini non potendosi qualificare alla stregua di termini processuali ) devono ritenersi così’ rideterminate ;

- la **soddisfazione integrale** dei creditori appartenenti alla **Classe 1** ( dipendenti ) entro il 30 settembre 2025
- la **soddisfazione integrale** dei creditori appartenenti alla **Classe 2** ( professionisti ed artigiani) entro il 30 giugno 2026
- la **soddisfazione integrale** dei creditori appartenenti alla **Classe 3** ( enti previdenziali ed assistenziali art. 2753 c.c.) nella misura del 88,13 % entro il 30 giugno 2027 e per il residuo del 11,87 % in tre rate annuali dal 30.6.2027, 30.6.2028, 30.6.2029
- la **soddisfazione integrale** dei creditori appartenenti alla **Classe 4** ( enti previdenziali ed assistenziali art. 2754 c.c. ) in 3 rate annuali con scadenza 30.6.2027, 30.6.2028 e 30.6.2029
- la soddisfazione **nella misura del 30 %** dei creditori appartenenti alla **Classe 5** ( agenzie fiscali) in 3 rate annuali con scadenza 30.6.2027, 30.6.2028 e 30.6.2029
- la soddisfazione **nella misura del 9 %** dei creditori appartenenti alla **Classe 6** ( tributi enti locali) in 3 rate annuali con scadenza 30.6.2027, 30.6.2028 e 30.6.2029
- la soddisfazione **nella misura del 5 %** dei creditori appartenenti alla **Classe 7** ( fornitori diversi da istituti finanziari) in 2 rate annuali con scadenza 30.6.2028 e 30.6.2029
- la soddisfazione **nella misura del 5 %** dei creditori appartenenti alla **Classe 8** ( istituti finanziari) in 2 rate annuali con scadenza 30.6.2028 e 30.6.2029





N. 103/2023 Reg. Un.

Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.

- la soddisfazione **nella misura del 4 %** dei creditori appartenenti alla **Classe 9** ( locatore) in unica rata entro il termine previsto per l'adempimento della proposta e fissato al 30.6.2029
- la soddisfazione **nella misura del 2 %** dei creditori appartenenti alla **Classe 10** ( crediti soci diversi da finanziamento ) in unica rata entro il termine previsto per l'adempimento della proposta e fissato al 30.6.2029

oltre alla **CLASSE 11** ed alla **CLASSE 12** per cui la cui soddisfazione è rispettivamente prevista nella misura rispettivamente dello 0 % e del 2 % alla sola condizione dell'integrale adempimento della proposta così' come formulata agli altri creditori.

Visto l'art. 48, co. 3, c.c.i.i. e l'art. 112 c.c.i.i. e preso atto del provvedimento di omologa della proposta di concordato preventivo così' come disposto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza in data 20.2.2025 nr. 826/2025

proposta di soluzione della crisi depositata da

**TESSITURA FIBRE ARTIFICIALI A. LAZZATI E C. S.R.L.**

( P.Iva 00690980156 )

**CONFERMA** il Dott. Daniele Zavagnin nella qualità di Commissario giudiziale.

Il Commissario provvederà:

- 1) a richiedere l'autorizzazione del Giudice Delegato per le transazioni e per ogni atto di straordinaria amministrazione; per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e per la nomina di tecnici e coadiutori;
- 2) a depositare sul conto corrente già intestato alla procedura le somme ricavate dalla liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa;
- 3) a registrare ogni operazione contabile in apposito registro previamente vidimato dal Giudice Delegato;
- 4) a ripartire senza ritardo tra i creditori le somme via via realizzate sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Giudice Delegato con la previsione di eventuali accantonamenti adeguatamente motivati;
- 5) a depositare al giudice delegato, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato della procedura ( *unitamente all'estratto del C/C bancario intestato alla procedura* ) avendo cura di rappresentare l'eventuale raggiungimento da parte della società dell'equilibrio economico di periodo rispetto al piano prospettato ai creditori, elemento da ritenersi imprescindibile per la verifica della corretta prosecuzione del piano stante la natura "in continuità" del concordato omologato.





N. 103/2023 Reg. Un.

*Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.*

---

6) a relazionare senza indugio al Tribunale nel caso di eventuali scostamenti degli atti gestori rispetto al contenuto del piano industriale, onde consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai sensi dell'art. 118 c.4 C.C.I.I.

7) al deposito di un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità previste dall'art. 130 comma 9 C.C.I.I..

Visto l'art. 45 c.c.i.i.,

**Dispone** che la sentenza di omologazione della Corte di Appello di Milano sia trasmessa per estratto, nel caso la trasmissione non sia stata ancora effettuata, al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.

La sentenza della Corte di Appello di Milano è titolo per la trascrizione nei RR.II., al PRA, all'UIBM e alla CCIAA.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 21.5.2025.

Il Presidente Relatore ed Estensore

*Dott. Marco Giovanni Lualdi*

